

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale Geometri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A¹. nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance Company (Europe) Ltd
Prodotto: DUAL Professioni Geometri
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Gennaio 2019, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance Company (Europe) Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Avente la sede legale in 6th Floor Plantation Place South 60, Great Tower Street EC3R5AZ, Londra (Regno Unito)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: 100052
- Codice ISVAP impresa: D851R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia); tel. 0044 207 621 4550/0039 02 806181; sito internet www.archinsurance.co.uk
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Financial Conduct Authority (FCA), con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito).
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance Company (Europe) Limited è pari a £ 56,796,000 (Euro 63.612.000), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 50,000,000 (Euro 56.000.000) e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a £ 6,796,000 (Euro 7.612.000);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 8,806,000 milioni (Euro 9.862.720);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 35,225,000 (Euro 39.452.000);
- Fondi propri ammissibili £ 51,934,000 (Euro 58.166.080);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 147.4%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.archinsurance.co.uk

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura il professionista dalle richieste di risarcimento conseguenti ad errori commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività di geometra, così come meglio specificato nel DIP danni.

La polizza include altresì:

- ✓ perdita di documenti e valori
- ✓ conduzione dello studio (R.C.T.)
- ✓ trattamento di dati personali o errata consulenza in materia di privacy (GDPR)
- ✓ attività di mediazione per la conciliazione delle controversie
- ✓ sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti
- ✓ dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere
- ✓ incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di sicurezza nei cantieri
- ✓ inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali
- ✓ consulenza ambientale
- ✓ attività svolta in qualità di certificatore energetico
- ✓ attività amministrative come indicate nel testo di polizza
- ✓ quanto dovuto a terzi a titolo di responsabilità solidale con altri soggetti

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.

¹ Arch Insurance Company (Europe) Limited ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Studi associati/Società	<p>Se il contraente è uno studio associato/società, l'opzione consente di assicurare l'attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci del contraente che alla stipula della polizza siano parte dello studio associato/società.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e specificando oltre al fatturato dello studio associato/società il fatturato derivante dall'attività personale dei professionisti associati/soci. L'eventuale premio aggiuntivo relativo all'attivazione dell'opzione è determinato dall'entità del fatturato aggiuntivo dei professionisti associati/soci.</p>
Amministratore condominiale	<p>Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di incarichi di amministratore condominiale.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e specificando oltre al fatturato complessivo quello derivante dall'attività di amministratore condominiale. L'eventuale premio aggiuntivo relativo all'attivazione dell'opzione è determinato dall'entità del fatturato aggiuntivo dell'attività di amministratore condominiale.</p>
Responsabilità amministrativa e amministrativo contabile	<p>La polizza copre la responsabilità civile. La responsabilità amministrativa e amministrativo contabile non è coperta, Se l'assicurato svolge la sua attività per conto di enti pubblici può richiedere l'estensione alla responsabilità amministrativa e amministrativo contabile a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo direttamente all'intermediario e gli assicuratori provvedono a derogare la relativa esclusione, integrando il contratto con estensione specifica. Il sovrappremio è stabilito al momento della richiesta.</p>
Postuma	<p>Ai fini dell'attivazione della postuma è richiesta comunicazione scritta agli assicuratori entro la scadenza della copertura assicurativa e la sua durata è così disciplinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di decesso, 24 mesi gratuiti. - In caso di cessazione definitiva dell'attività, scioglimento/fusione dello studio associato/società, fino a 60 mesi con sovrappremi definiti: 12 mesi: 30% del premio annuo 24 mesi: 50% del premio annuo 36 mesi 100% del premio annuo 48 mesi 130% del premio annuo 60 mesi 170% del premio annuo <p>E' facoltà dell'assicurato richiedere un periodo di postuma di 120 mesi, il cui premio è determinato dagli assicuratori al momento della richiesta.</p> <p>La postuma non può essere concessa in caso di fallimento e/o ammissione del contraente a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura o in caso di radiazione dall'albo professionale dell'assicurato per motivi disciplinari o penali.</p>

	Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

	Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

	Che obblighi ho?
Cosa fare in caso di sinistro?	In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti
	<p>Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC dualitalia@legalmail.it o email a notificasinistri@dualitalia.com</p> <p>Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance Company Europe (Ltd) in Via Della Posta, 7 - 20123 Milano</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, pertanto a far data dalla notifica della richiesta di risarcimento all'assicurato.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o contro cui ha promosso l'azione.</p> <p>La prescrizione non si applica in caso di circostanza.</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori provvedono al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L'aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
Rimborso	In caso di recesso dal contratto di una delle parti, gli assicuratori rimborsano all'assicurato il premio imponibile, al netto delle imposte in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L'eventuale rimborso è corrisposto all'assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione. Attenzione: l'importo corrisposto a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell'interesse e per conto dei clienti, pari ad Euro 10,00 per premi fino a Euro 1.000,00 e pari ad Euro 20,00 per premi oltre Euro 1.000,00, non è rimborsato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi e per una durata massima di 18 mesi. Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto scade automaticamente al termine del periodo di assicurazione. Le condizioni di rinnovo sono valutate dagli assicuratori al ricevimento di una nuova richiesta di quotazione.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro 60 giorni dalla decorrenza del Contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contraente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data di ricezione della proposta, debitamente sottoscritta, da parte degli assicuratori. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, il contraente deve inviare comunicazione scritta a mezzo fax al n. 02/87230824 ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. da recapitarsi ad Aon S.p.A. – Corso Aurelio Saffi 31 – 16128 Genova. La comunicazione deve essere ricevuta da Aon S.p.A. prima dello del termine sopra indicato. Il contraente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a liberi professionisti, studi associati e società che svolgono la loro attività in qualità di geometri.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti: <ul style="list-style-type: none"> - una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato - una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto" - una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto" 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>i reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Gabrio Casati n. 1, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 0044 - 207 - 621 - 4501 (oppure fax n. 0039-02 80618201) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): leoni@archinsurance.co.uk <p>Oppure a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance Company (Europe) Limited, 6th floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londra EC3R 5AZ all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 0044-207-621-4502
----------------------------------	--

	<p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR - Tel: 0044-0845- 080-1800 - Email: enquiries@financial-ombudsman.org.uk - Sito internet: www.financial-ombudsman.org.uk
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.